

*Servizi di assistenza tecnica al POR MOLISE FESR FSE 2014-2020
e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise*

IL Regolamento Omnibus n. 1046 del 2018 (2)

Obiettivi

- Mettere il partecipante nelle condizioni di avere un quadro chiaro del nuovo Regolamento Omnibus n. 1046 del 2018
- Il focus sarà sulle novità normative del Regolamento, nonché sulle principali innovazioni introdotte nelle procedure
- In particolare, ci si concentrerà sulle novità dei meccanismi di funzionamento che riguardano le attività della Autorità di Gestione del POR FESR e FSE

Argomenti



Le modifiche al Regolamento Generale

Tecnica normativa delle integrazioni agli articoli

Le modifiche all'Allegato XII del Regolam. Generale

Regolamento Omnibus: altre modifiche rilevanti

Regolamento Omnibus: novità su Strumenti Finanziari

Regolamento Omnibus: Consideranda 177 modifiche al Regolamento Generale

Al fine di agevolare l'attuazione delle operazioni a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è opportuno **ampliare la gamma** dei beneficiari potenziali.

Di conseguenza, dovrebbe essere consentito alle Autorità di Gestione di considerare le **persone fisiche come beneficiari**, e dovrebbe essere fissata **una definizione più flessibile** dei beneficiari nell'ambito degli **Aiuti di Stato**.

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (1): nuova definizione di beneficiario

2) l'articolo 2 (Definizioni) è così modificato:

a) il punto 10) è **sostituito** dal seguente:

«**10)** “beneficiario” significa un organismo pubblico o privato o **una persona fisica** responsabile dell'avvio, o di entrambi l'avvio e l'attuazione, delle operazioni:

a) nell'ambito degli Aiuti di Stato, **l'organismo che riceve l'aiuto**, tranne qualora l'aiuto per impresa **sia inferiore a 200.000 EUR**, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i Regolamenti della Commissione n. 1407/2013 (de minimis), n. 1408/2013 (de minim. in agricoltura) e n. 717/2014 (de minimis per pesca ed acquacoltura) e

b) nell'ambito degli **strumenti finanziari** ai sensi del Titolo IV della Parte II del presente Regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (2): migrazione ed asilo

4) **all'articolo 9** (Obiettivi Tematici) è aggiunto il comma seguente:
«Le priorità stabilite per ciascuno dei Fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun Fondo SIE **nei settori della migrazione e dell'asilo**.
In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il **Fondo asilo, migrazione e integrazione** istituito dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (*).

(*) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 Aprile 2014, che istituisce il **Fondo Asilo, migrazione e integrazione**, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GUUE, L 150 del 20/5/2014, pag. 168).»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (3): funzioni del Comitato di Sorveglianza

20) all'**articolo 49** (Funzioni del Comitato di Sorveglianza),
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«**4.** Il Comitato di Sorveglianza può formulare osservazioni all'Autorità di Gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del Programma, comprese azioni relative **alla riduzione degli oneri amministrativi** a carico dei beneficiari.

Esso può altresì formulare osservazioni sulla **visibilità** del sostegno dei Fondi SIE e sulle **azioni di sensibilizzazione** dei risultati di tale sostegno.

Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (4): informare il pubblico dei risultati dei Fondi SIE

21) **all'articolo 51** (Riunione annuale di riesame),
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«**1.** Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso,
è organizzata una **Riunione annuale di riesame** tra la
Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare
la performance di ciascun Programma, tenendo conto,
se del caso, della **Relazione** di attuazione annuale
e delle **Osservazioni** della Commissione.

Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le
attività di **comunicazione** e informazione del programma,
in particolare i risultati e l'efficacia delle misure adottate
per informare il pubblico circa i risultati e il valore
aggiunto del sostegno dei Fondi SIE.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (5): interventi di comunicazione

24) **all'articolo 58** (Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione), il **paragrafo 1** è così modificato:

a) **al secondo comma**, il riferimento «articolo 60 del Regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 154 del Regolamento finanziario»;

b) **al terzo comma**, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«**f**) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai **risultati** e al **valore aggiunto** del sostegno dei Fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con Paesi terzi.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (6): maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico

c) all'articolo 58, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione dedica **almeno il 15% delle risorse** di cui al presente articolo all'ottenimento di una maggiore efficienza nella **comunicazione al pubblico** e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei **dati più efficaci**, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei Fondi SIE nel migliorare **le condizioni di vita delle persone**, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei Fondi SIE e **sensibilizzando** in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno.

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (7): misure di informazione, comunicazione e visibilità

Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei Fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti **dopo la chiusura dei Programmi**, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;»;

d) **all'articolo 58** è aggiunto il comma seguente:

«A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante **spese operative o amministrative.**»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (8): assistenza tecnica

25) l'**articolo 59** (Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri) è così modificato:

a) è **inserito** il paragrafo seguente:

«**1 bis.** Ogni Fondo SIE può sostenere operazioni di Assistenza tecnica ammissibili ai sensi di **uno degli altri** Fondi SIE.»;

b) è **aggiunto** il paragrafo seguente:

«**3.** Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

a) alla BEI;

b) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).»;

Regolamento Omnibus: 3 Consideranda su entrate nette - modifiche al Regol. Generale

(197) Per armonizzare ulteriormente le condizioni relative alle operazioni che **generano entrate nette** dopo il loro completamento, le pertinenti disposizioni del presente Regolamento dovrebbero applicarsi alle **operazioni già selezionate, ma ancora in corso**, e alle operazioni che devono ancora essere selezionate nell'ambito di questo Periodo di Programmazione.

(198) Per dare un forte incentivo all'attuazione di misure di **efficienza energetica**, i risparmi sui costi risultanti dalla migliorata efficienza energetica generati da un'operazione **non dovrebbero essere trattati come entrate nette**.

(199) Per facilitare **l'attuazione** delle operazioni generatrici di entrate, dovrebbe essere consentita **la riduzione** del tasso di cofinanziamento in qualunque fase durante l'attuazione del Programma, e dovrebbero essere previste possibilità di stabilire a livello nazionale **percentuali forfettarie di entrate nette**.

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (9): nuova definizione di operazioni con “entrate nette”

26) **l'articolo 61 (Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento)** è così modificato:

a) **al paragrafo 1, il primo comma** è sostituito dal seguente:

«**1.** Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «**entrate nette**» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili, o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di **efficienza energetica**, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (10): tasso forfettario per le “entrate nette”

b) al **paragrafo 3, primo comma**, è inserita la lettera seguente:

«**a bis**) applicazione di un **tasso forfettario di entrate nette** stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosectore non contemplato dalla lettera a).

Prima che sia applicato il tasso forfettario, l’Autorità di Audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (11): opzione della riduzione del tasso di cofinanziamento per le operazioni che generano delle entrate nette

c) il **paragrafo 5** è sostituito dal seguente:

«**5.** In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, **può essere ridotto**, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell'ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare **un tasso forfettario uniforme** conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui a tale lettera a).»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (12): le entrate nette non si applicano agli Aiuti di Stato

d) **al paragrafo 7**, primo comma, **la lettera h)**
è sostituita dalla seguente:

«**h)** alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'Allegato II del Regolamento FEASR o nel Regolamento FEAMP.»;

e) **il paragrafo 8** è sostituito dal seguente:

«**8.** Inoltre, **i paragrafi da 1 a 6 non si applicano** alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un Programma **costituisce un Aiuto di Stato.**»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (13):

* entrate nette nel corso dell'attuazione a cui non si applica l'art. 61

27) **l'articolo 65** (Ammissibilità delle spese) è così modificato:

a) il **terzo comma del paragrafo 8*** è così modificato:

i) **la lettera h)** è sostituita dalla seguente:

«**h)** alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'Allegato II del Regolamento FEASR o nel Regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il Regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o»;

ii) **la lettera i)** è sostituita dalla seguente:

«i) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino **100.000 EUR.**»; [prima l'importo era 50.000 EUR]

[Si tratta di una eccezione di un'altra eccezione sulle operazioni che generano entrate nette: parag. 8 dell'art. 65 in relazione ad art. 61]

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (14): domanda di pagamento

b) all'articolo 65, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«**11.** Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi SIE, oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una **Domanda di Pagamento** per uno dei Fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

L'importo della spesa da indicare in una **Domanda di Pagamento** di un Fondo SIE può essere calcolato per ciascun Fondo SIE e per il programma o i programmi interessati **su base proporzionale**, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (15): nuovo articolo 70 del Regol. 1303 del 2013 (1)

31) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: **Articolo 70 -
Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione**

1. Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai Fondi SIE sono ubicate nell'area del Programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate **proporzionalmente** alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al Programma nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento FEASR n. 1305/2013 o al Programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolam.

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (16): nuovo articolo 70 del Regol. 1303 del 2013 (2)

2. L'Autorità di Gestione può accettare che un'operazione sia attuata al di fuori dell'area del Programma ma sempre all'interno dell'Unione, **purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo a titolo del FESR, del Fondo di Coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma **non supera il 15% del sostegno del FESR, del Fondo di Coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità** al momento dell'adozione del programma;
- c) il Comitato di Sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
- d) le autorità responsabili per il programma nell'ambito del quale è finanziata l'operazione **soddisfano gli obblighi** posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (17): nuovo articolo 70 del Regol. 1303 del 2013 (3)

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei Fondi e del FEAMP siano attuate **fuori dall'area del programma** in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, tali spese sono assegnate **proporzionalmente** a tali aree secondo criteri oggettivi.

Qualora le operazioni riguardino l'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1) [R&S], e siano attuate all'esterno dello Stato membro **ma sempre all'interno dell'Unione**, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese **al di fuori dell'Unione**, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell'operazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'**obiettivo** Cooperazione Territoriale Europea. **I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE.»;**

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (18): progetto di relazione di audit e relazione di audit

33) l'**articolo 75** (Poteri e Responsabilità della Commissione) è così modificato:

a) al paragrafo 1, il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del reg. finanziario»;

b) è **inserito il paragrafo seguente 2 bis**:

«**2 bis.** La Commissione fornisce all'Autorità nazionale competente:

a) **il progetto di relazione di audit** risultante da un audit o un controllo in loco **entro tre mesi** dalla data del termine di tale audit o controllo;

b) **la relazione di audit definitiva entro 3 mesi** dal ricevimento di una risposta completa da parte dell'Autorità nazionale competente in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o dal controllo in loco in quest.;

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua **richiesta di informazioni supplementari** allo Stato membro e si estende fino a quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.

Il presente paragrafo non è applicabile alFEASR.»;

Progetto di relazione di audit e Relazione di audit definitiva (art. 75)

- Pertanto, in relazione al **Sistema di Gestione e Controllo** viene stabilito che la Commissione fornisce alla competente Autorità nazionale sia il **progetto di relazione di audit** risultante da un audit o da un controllo in loco **entro tre mesi** dalla fine di tale audit o di tale controllo, sia la **relazione di audit definitiva entro tre mesi** dal ricevimento di una **risposta completa** da parte della competente Autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o dal controllo in loco in oggetto
- Nel computo del termine non è compreso il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni **supplementari** allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (19): finanziamento complementare del FESR e FSE

38) **all'articolo 98** (Sostegno congiunto dei Fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della Crescita e dell'Occupazione)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«**2.** Il FESR e il FSE possono finanziare, **in modo complementare ed entro un limite del 10%** del finanziamento dell'Unione **per ciascun asse prioritario** di un Programma Operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione della operazione e siano direttamente associati ad essa.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (20): funzioni del Comitato di Sorveglianza (1)

46) **l'articolo 110** (Funzioni del Comitato di Sorveglianza) è così modificato:

a) al **paragrafo 1**, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«**c)** l'attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;»;

b) al **paragrafo 2**, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«**a)** la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da **Gruppi di Azione Locale** in conformità dello articolo 34, paragrafo 3, lettera c);»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (21): funzioni del Comitato di Sorveglianza (2)

47) **l'articolo 114** (Valutazione) è così modificato:

a) **il paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

«**1.** L'Autorità di Gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. **Il Piano di Valutazione** è presentato al **Comitato di Sorveglianza** al più tardi entro un anno dall'adozione del Programma Operativo.

Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) [SF cartolarizzazione], adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al Comitato di Sorveglianza entro un anno da tale data.»;

b) **il paragrafo 4** è soppresso [relativo agli Strum. Finanz.];

Novità in relazione alle funzioni del Comitato di Sorveglianza

- Il Comitato di Sorveglianza continua ad approvare la metodologia e i criteri usati per la **selezione delle operazioni**, ma è introdotta un'eccezione nel caso in cui tali criteri siano approvati da **Gruppi di Azione Locale** in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera c) [introdotta dall'art. 110 Reg. Omnibus]
- **L'Autorità di Gestione** informa il Comitato di Sorveglianza responsabile, almeno una volta all'anno, in merito ai progressi nell'attuazione della **Strategia di Comunicazione**, ivi comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la **visibilità dei fondi** di cui all'art. 110, paragrafo 1, lettera c)
- Sempre l'**AdG** informa il **CdS** in merito all'analisi dei risultati di tale attuazione, e circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l'anno successivo
- **Il Comitato di Sorveglianza** esprime un parere in merito alle attività ed alle misure pianificate per l'anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l'efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (22): visibilità dei Fondi SIE

49) l'**articolo 115** (Informazione e Comunicazione) è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Informazione, Comunicazione e **Visibilità**»;

b) al **paragrafo 1**, la **lettera d)** è sostituita dalla seguente:

«**d)** pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le **realizzazioni** della Politica di Coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la **visibilità dei risultati** e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.»;

c) il **paragrafo 3** è sostituito dal seguente:

«**3.** Le norme dettagliate concernenti l'informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'Allegato XII.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (23): attività annuali per la strategia di comunicazione

50) **all'articolo 116** (Strategia di Comunicazione),
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«**3.** In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, **l'Autorità di Gestione** informa il Comitato (o i Comitati) di Sorveglianza responsabile almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della Strategia di Comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l'anno successivo. Il Comitato di Sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l'anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l'efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (24): scambio di buone prassi nelle strategie di comunicazione

51) **all'articolo 117** (Funzionari incaricati dell'Informazione e della Comunicazione e relative reti), **il paragrafo 4** è sostituito dal seguente:

«**4.** La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. **Almeno una volta all'anno** le reti discutono e valutano l'efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l'impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (25): assistenza tecnica

52) **l'articolo 119** (Assistenza Tecnica degli Stati membri) è così modificato:

a) al paragrafo 1, il **primo comma è sostituito** dal seguente:

«**1.** L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.»;

b) al **par. 2**, la prima frase è soppressa [no AT di un Fondo a favore di altri Fondi];

c) il **paragrafo 4** è sostituito dal seguente:

«**4.** Nel caso dei Fondi Strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un Asse Prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni **alle diverse categorie di regioni** del Programma Operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.»;

d) è **inserito il paragrafo** seguente: «**5 bis.** La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell'adozione del Programma Operativo.»;

Novità sul calcolo della percentuale per l'Ass. Tecnica per le categorie di regioni

- Pertanto, l'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica in uno Stato membro rimane limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione **e non più "nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile"**
- Quindi, è stata modificata la ripartizione dei fondi: qualora le dotazioni di cui al par. 1 dell'art. 119 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite nell'ambito di un Asse Prioritario che **combina** diverse categorie di regioni, e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del Programma Operativo, o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro, **e non più** della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (26): importo indebitamente versato

53) all'**articolo 122** (Responsabilità degli Stati membri), **paragrafo 2**, il **quarto comma** è sostituito dal seguente:

«Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un'operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione.

Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, **250 EUR di contributo dei fondi** a un'operazione in un esercizio contabile.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (27): AdG documento per il beneficiario

55) **l'articolo 125** (Funzioni dell'Autorità di Gestione) è così modificato:

a) al **paragrafo 3**, la **lettera c)** è sostituita dalla seguente:

«**c)** provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione **e la visibilità;**»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (28): attività dell'Autorità di Gestione

b) l'articolo 125 (Funzioni dell'Autorità di Gestione), il paragrafo 4, primo comma, è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al Programma Operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e:

i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;

ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e) [**OSC**], che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;»;

iii) alla lettera e), il riferimento «articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario» è sostituito da «articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanz.»;
[l'articolo 63 riguarda la **Gestione Concorrente** con gli Stati membri]

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (29): domande di pagamento per art. 67, par. 1, lett. e), R.G.

58) l'articolo 131 è **sostituito** dal seguente:

Articolo 131 - Domande di Pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'Autorità di Certificazione;

b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'Autorità di Certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle Domande di Pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all'articolo 67 R.G., paragrafo 1, primo comma, **lettera e)**, le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli **atti delegati** adottati in conformità dell'articolo 67, **paragrafo 5 bis**, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 [modelli atti pagam.] del presente articolo.

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (30): domande di pagamento per sostegno attraverso le OSC

2. Le spese ammissibili contenute in una Domanda di Pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), del presente Regolamento, agli articoli 68, 68 bis e 68 ter del presente Regolamento, all'articolo 69, paragrafo 1, del presente Regolamento e all'articolo 109 del presente Regolamento e all'articolo 14 del Regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella Domanda di Pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso degli Aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una Domanda di Pagamento è stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto.

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (31): domande di pagamento in relazione agli Aiuti di Stato (1)

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo 131, **nel caso degli Aiuti di Stato**, la Domanda di Pagamento **può includere gli anticipi versati al beneficiario** dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto, **alle seguenti condizioni cumulative:**

a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (32): domande di pagamento in relazione agli Aiuti di Stato (2)

b) tali anticipi non eccedono il 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), il 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;

c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), **dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione**, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (33): domande di pagamento in relazione agli Aiuti di Stato (3)

5. Ciascuna Domanda di Pagamento **contenente gli anticipi** del tipo di cui al paragrafo 4 del presente art. 131 indica separatamente [tre importi di cui alle lettere a, b, c]:

a) l'importo complessivo **versato come anticipo** dal Programma Operativo;

b) l'importo che **entro tre anni** dal pagamento dell'anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), **è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario** oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto; e

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (34): domande di pagamento in relazione agli Aiuti di Stato (4)

c) l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto e per il quale **il periodo di tre anni non è ancora trascorso.**

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il **modello** per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (35): disponibilità dei documenti

61) all'**articolo 140** (Disponibilità dei Documenti), **paragrafo 3**, è aggiunta la frase seguente:

«Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, **gli originali non sono necessari.**»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (36): attività di audit per operazioni di importo minore (1)

64) **all'articolo 148** (Proporzionalità in materia di controllo dei Programmi Operativi), il **paragrafo 1** è sostituito dal seguente:

«**1.** Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400.000 EUR per il FESR e il Fondo di Coesione, 300.000 EUR per l'FSE o 200.000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di **un audit** da parte dell'Autorità di Audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di **un audit** per esercizio da parte dell'Autorità di Audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'Autorità di Audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della **Corte dei Conti europea**, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei Conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'Autorità di Audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (37): attività di audit per operazioni di importo minore (2)

- In deroga al primo comma dell'articolo 148, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra **200.000 EUR e 400.000 EUR per il FESR** e il Fondo di Coesione, tra 150.000 EUR e 300.000 EUR per **FSE** e tra 100.000 EUR e 200.000 EUR per il FEAMP **possono essere soggette a più di un audit** se l'Autorità di Audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all'articolo 127, paragrafo 1 [Funzioni dell'Autorità di Audit], senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (38): possibilità di non applicare le OSC obbligatorie

66) all'articolo **152** (Disposizioni transitorie) è aggiunto il paragrafo 7:

«**7.** L'Autorità di Gestione, o il Comitato di Sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE), **può decidere di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis**, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'Autorità di Gestione, o il Comitato di Sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis [**OSC**], comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L'Autorità, o il Comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile **sostenute dal FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50.000 EUR.**»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (39): migliorare la comunicazione verso i cittadini (1)

68) l'Allegato XII è così modificato:

a) l'intestazione dell'Allegato XII è sostituita dalla seguente:

«INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E **VISIBILITÀ**
DEL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI»;

b) l'intestazione della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E
MISURE VOLTE A MIGLIORARE **LA VISIBILITÀ** PER
IL PUBBLICO»;

c) la **sottosezione 2.1** è così modificata:

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (40): migliorare la comunicazione verso i cittadini (2)

i) il **punto 1** è sostituito dal seguente:

«**1.** Lo Stato membro e l'Autorità di Gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l'interazione con i cittadini e che tali misure mirino alla **massima copertura mediatica** utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all'innovazione tecnologica.»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (41): migliorare la comunicazione verso i cittadini (3)

ii) al **punto 2**, le **lettere e) ed f)** sono sostituite dalle seguenti:

e) fornire esempi di operazioni, in particolare di quelle relativamente a cui **il valore aggiunto** dell'intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per Programma Operativo, sul sito web unico o sul sito web del Programma Operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione **diversa** dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del Programma Operativo, comprese le **realizzazioni** e i **risultati principali**, sul sito web unico o sul sito web del Programma Operativo, accessibile mediante il portale web unico.;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (42): migliorare la comunicazione verso i cittadini (4)

d) la **sottosezione 2.2** è così modificata:

i) al **punto 1**, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le **misure volte a migliorare la visibilità dei fondi** a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:»;

ii) è **aggiunto il punto seguente**:

«**6.** Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui è fornito al beneficiario **il documento** che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).»;

Art. 272 modifiche al Regol. Generale (43): migliorare la comunicazione verso i cittadini (5)

e) nella **sottosezione 3.1**, punto 2, la **lettera f)** è sostituita da:

f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei Fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).

L'Autorità di Gestione può chiedere che i potenziali beneficiari **propongano**, nelle domande, **attività di comunicazione** indicative **volte a migliorare la visibilità dei fondi**, che siano proporzionali alla dimensione dell'operazione.

f) nella **sottosezione 4**, la **lettera i)** è sostituita dalla seguente:

i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese **le misure volte a migliorare la visibilità** dei fondi, da svolgere nell'anno successivo, basato, tra l'altro, **sugli insegnamenti tratti** in merito all'efficacia di tali misure.

Regolamento Omnibus: Consideranda 22 guida metodologica per i controlli

Al fine di promuovere le migliori prassi di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), e del Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), la Commissione dovrebbe, a titolo informativo, essere in grado di mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una **Guida metodologica non vincolante**, che illustri la propria strategia e l'impostazione da essa adottata per i controlli, e che comprenda **liste di controllo ed esempi delle migliori prassi**. Tale guida dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.

Regolamento Omnibus: Consideranda 56 una nuova forma di finanziamento

Si dovrebbe porre maggiormente l'accento sulla **performance** e sui **risultati** dei progetti finanziati a titolo del bilancio. È pertanto opportuno definire una nuova forma di finanziamento non collegata ai costi delle operazioni in questione, in aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso). **Questa nuova forma di finanziamento** dovrebbe basarsi sul rispetto di **determinate condizioni ex ante** oppure sul **conseguimento dei risultati** misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.

Regolamento Omnibus: Consideranda 58 evitare gli audit multipli

È altresì importante **evitare** situazioni nelle quali i destinatari dei Fondi dell'Unione siano sottoposti ad **audit multipli** a opera di diverse entità per quanto riguarda l'utilizzo di tali fondi. Dovrebbe pertanto essere possibile fare affidamento sugli Audit già svolti da revisori indipendenti, a condizione che la loro competenza e indipendenza siano sufficientemente comprovate, e purché i lavori di audit siano fondati su principi in materia di audit riconosciuti a livello internazionale che forniscano una ragionevole garanzia e abbiano avuto per oggetto i rendiconti finanziari e le relazioni che illustrano l'utilizzo del contributo dell'Unione. Tali revisioni dovrebbero pertanto costituire la base della garanzia globale sull'uso dei Fondi dell'Unione. A tal fine è importante garantire che la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit siano resi disponibili su richiesta del Parlamento Europeo, della Commissione, della Corte dei Conti e delle Autorità di Audit degli Stati membri.

Regolamento Omnibus: Consideranda 60 accordi quadro di partenariato finanziario

Al fine di stabilire un meccanismo di cooperazione a lungo termine con i destinatari, è opportuno prevedere la possibilità di firmare **accordi quadro** relativi a partenariati finanziari [modalità prevista per la Program. 2021-2027]. Tali **partenariati finanziari quadro** dovrebbero essere attuati attraverso sovvenzioni o accordi di contributo con le persone e le entità che eseguono i Fondi dell'Unione. A tale scopo è opportuno specificare il **contenuto minimo** di tali accordi di contributo. I partenariati finanziari quadro non dovrebbero limitare indebitamente l'accesso ai finanziamenti dell'Unione.

Regolamento Omnibus: Consideranda 132 valore dell'attività svolta dai volontari

Per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all'attuazione delle politiche dell'Unione in un quadro di limitata disponibilità di risorse è necessario riconoscere come costi ammissibili **il valore dell'attività svolta dai volontari.**

Di conseguenza, tali organizzazioni dovrebbero poter ricorrere maggiormente all'attività dei volontari **ai fini del cofinanziamento** dell'azione o del programma di lavoro. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell'atto di base, in questi casi la sovvenzione dell'Unione dovrebbe essere limitata ai costi ammissibili **stimati diversi** da quelli relativi all'attività svolta dai volontari.

Poiché l'attività dei volontari è un'attività prestata da terzi senza che sia loro corrisposta una remunerazione da parte del beneficiario, la limitazione evita il rimborso di costi che il beneficiario non ha sostenuto. Inoltre, il valore dell'attività dei volontari non dovrebbe superare il 50% dei contributi in natura e di qualsiasi altro cofinanziamento.

Regolamento Omnibus: Consideranda 179 principi generali della Gestione Concorrente

Per garantire la sana gestione finanziaria del FESR, del FSE, del Fondo di coesione, del FEASR e del FEAMP («Fondi Strutturali e di Investimento Europei» - «Fondi SIE») eseguiti in regime di **gestione concorrente**, nonché per chiarire gli obblighi degli Stati membri, **i principi generali** stabiliti all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero fare riferimento ai principi stabiliti nel presente Regolamento sul controllo interno dell'esecuzione del bilancio e la prevenzione dei conflitti d'interessi.

Regolamento Omnibus: 3 Consideranda su Opzioni di Semplificazione dei Costi

(203) Per promuovere l'utilizzazione delle somme forfettarie, anche in considerazione del fatto che esse devono basarsi su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, tale da assicurare la sana gestione finanziaria, è opportuno **eliminare il limite superiore** applicabile al loro uso.

(204) Per ridurre **l'onere amministrativo** dell'attuazione dei progetti da parte dei beneficiari è opportuno introdurre una nuova opzione semplificata in materia di costi per il finanziamento basato **su condizioni diverse** dai costi delle operazioni.

(205) Per semplificare le regole che disciplinano l'utilizzo dei Fondi e ridurre i relativi oneri amministrativi, gli Stati membri **dovrebbero ricorrere maggiormente** alle opzioni semplificate in materia di costi.

Regolamento Omnibus: Consideranda 207 obbligo delle OSC per le piccole operazioni

Per assicurare un'applicazione ampia delle **opzioni semplificate** in materia di costi, è opportuno stabilire un **uso obbligatorio** di Tabelle standard di costi unitari, Somme forfettarie o Tassi fissi per le operazioni o i progetti che fanno parte di un'operazione che riceve sostegno dal FESR e dal FSE **al di sotto di una determinata soglia**, fatte salve pertinenti disposizioni transitorie. All'Autorità di Gestione, o al Comitato di Sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo CTE, dovrebbe essere data la possibilità di prorogare il periodo transitorio per un lasso di tempo che giudichi adeguato, qualora ritenga che tale obbligo comporti un onere amministrativo sproporzionato.

Detto obbligo **non dovrebbe applicarsi** alle operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di **Aiuti di Stato** non costituenti aiuti de minimis.

Per tali operazioni tutte le forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile dovrebbero continuare a costituire un'opzione.

Al tempo stesso è opportuno introdurre per tutti i Fondi SIE l'uso di **progetti di bilancio** quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.

Regolamento Omnibus: Consideranda 244 entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario

Tenuto conto della necessità di applicare in modo coerente le pertinenti regole finanziarie nel corso di un esercizio, è in linea di massima opportuno che la parte prima del presente Regolamento (**regolamento finanziario**) cominci ad applicarsi all'inizio di un esercizio. Tuttavia, affinché l'importante semplificazione prevista nel presente Regolamento, con riguardo sia al Regolamento finanziario che alle modifiche delle **norme settoriali specifiche**, vada a vantaggio dei destinatari dei Fondi dell'Unione quanto prima possibile, è opportuno prevedere, in via eccezionale, l'applicazione del presente regolamento a decorrere dalla sua entrata in vigore. Contemporaneamente, onde concedere più tempo per l'adattamento alle nuove regole, le istituzioni dell'Unione dovrebbero continuare ad applicare il Regolamento (UE, Euratom) **n. 966/2012 fino alla fine dell'esercizio 2018** con riguardo all'esecuzione dei rispettivi stanziamenti amministrativi.

Regolamento Omnibus e modalità di legiferare

- Nel Regolamento Omnibus viene richiamato più volte l'Accordo Interistituzionale del 13 Aprile 2016 "**Legiferare Meglio**" in G.U.U.E. 12/05/2016, L123/1
- Accordo Interistituzionale «LEGIFERARE MEGLIO» tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea

Regolamento Omnibus: altre modifiche

- Inoltre, il Regolamento Omnibus 1046 del 2018 introduce modifiche al Regolamento Generale 1303 del 2013 su:
- **Gruppi di Azione Locale (GAL)**
- **Investimenti Territoriali Integrati (ITI)**
- **Piani di Azione Comune**
- **Grandi Progetti**
- **Strumenti Finanziari**
modifiche importanti e rilevanti,
le principali sono riportate qui di seguito

Principali novità sugli Strumenti Finanziari (1)

- Numerose sono le modifiche apportate dal Regolamento Omnibus al **Titolo IV** del Regolamento Generale sugli **Strumenti Finanziari**:
 - 1) contenuto della **valutazione ex ante** (articolo 37)
 - 2) il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (**FEIS**) istituito dal Regolamento (UE) 2015/1017 concorre, unitamente ad altri programmi o ad altri strumenti sostenuti dal bilancio dell'Unione, a fornire sostegno ai destinatari finali (articolo 37)

Principali novità sugli Strumenti Finanziari (2)

- 3) le Autorità di Gestione possono fornire un contributo finanziario a favore, oltre che agli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, ed agli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, anche agli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della **BEI** nell'ambito del FEIS (art. 38)

- 4) nell'ambito del **novellato parag. 4** dell'art. 38, per l'attuazione degli strumenti finanziari (lettera b), l'affidamento dei compiti di esecuzione può avvenire tramite **l'aggiudicazione diretta** di un contratto alla BEI; ad un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; ad una banca o ad un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale (e soddisfino una serie di condizioni)

Principali novità sugli Strumenti Finanziari (3)

- 5) è stata inserita una specifica disposizione dedicata al contributo dei Fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della **BEI** nell'ambito del Fondo Europeo Investim. Strategici (art. 39 bis)
- 6) radicali cambiamenti sono stati apportati in tema di **gestione e controllo** degli strumenti finanziari (articolo 40), **richieste di pagamento** comprendenti le spese per gli strumenti finanziari (articolo 41), **di spesa ammissibile alla chiusura** (articolo 42)
- 7) è stata introdotta una specifica disposizione sul **trattamento differenziato** degli investitori (articolo 43 bis), che fa salve le norme sugli Aiuti di Stato (paragrafo 4)

Grazie per l'attenzione

Avv. Vito Vacca